

COMUNE DI MARINO (RM)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2010.

INDICE

· <i>Articolo 1</i>	Ambito di applicazione
· <i>Articolo 2</i>	Definizioni
· <i>Articolo 3</i>	Criteri generali di indirizzo
· <i>Articolo 4</i>	Finalità del Regolamento
· <i>Articolo 5</i>	Esercizio dell'attività
· <i>Articolo 6</i>	Compiti degli uffici comunali
· <i>Articolo 7</i>	Assenze
· <i>Articolo 8</i>	Doveri dei titolari dei posteggi
· <i>Articolo 9</i>	Divieti dei titolari dei posteggi
· <i>Articolo 10</i>	Responsabilità dei danni causati
· <i>Articolo 11</i>	Normativa igienico-sanitaria
· <i>Articolo 12</i>	Criteri di assegnazione dei posteggi
· <i>Articolo 13</i>	Svolgimento dell'attività in forma itinerante
· <i>Articolo 14</i>	Posteggi temporaneamente non occupati
· <i>Articolo 15</i>	Giornata festiva
· <i>Articolo 16</i>	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
· <i>Articolo 17</i>	Revoca e sospensione dell'autorizzazione
· <i>Articolo 18</i>	Mercati: caratteristiche e orari
· <i>Articolo 19</i>	Posteggio fuori mercato
· <i>Articolo 20</i>	Sanzioni
· <i>Articolo 21</i>	Abrogazione precedenti disposizioni

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2010

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19/02/2003.
2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Il presente regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto in due modalità:
 - su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - in forma itinerante su qualsiasi area del territorio comunale, mediante mezzo adibito al trasporto della merce stessa
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata al pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, nei giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;

- g) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- h) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato la propria attività all'interno della fiera stessa;
- i) per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- j) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- k) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;
- l) per attività stagionali: quelle che si svolgono dal 1 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti stagionali autunnali e/o invernali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3. Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche, destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere, a tale fine, forme di incentivazione;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

Articolo 4. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, delle fiere e delle mostre mercato, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 5. Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area del territorio comunale, con i mezzi così come indicato all'art. 11 del presente Regolamento, ad eccezione delle seguenti:
 - centro storico;
 - aree in prossimità degli incroci stradali, di intralcio al traffico e destinate alla sosta tariffata;
 - intero territorio comunale nei giorni di svolgimento dei mercati settimanali, ad una distanza minima di 500 mt. dagli stessi.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e può essere esercitato, unicamente, nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e purchè tale attività non sia di intralcio o nocimento alla circolazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società.
4. Il trasferimento della proprietà e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale, da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
5. Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, fiera promozionale e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.
6. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di legge, precisando che, al fine di eludere speculazioni ed, al fine di assicurare al Settore Attività Produttive una congrua gestione dei mercati, il subingresso del posteggio per cessione o affitto dell'azienda, non potrà avvenire prima che siano trascorsi due anni dalla cessione o gestione precedente ed, a condizione che il precedente gestore abbia regolarizzato tasse, tributi comunali e contributi dovuti. All'atto della domanda, i titolari dovranno dichiarare se siano ditte individuali o se impieghino personale dipendente, ai fini della verifica della regolarità contributiva. In nessun caso, può essere rilasciato titolo autorizzatorio al subentrante qualora il cedente non sia in regola con i pagamenti delle somme suindicate.

Articolo 6. Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle

forme indicate nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. In particolare, il controllo funzionale del mercato è affidato al Corpo di Polizia Locale o altro soggetto autorizzato e verrà svolto secondo le direttive del Dirigente Attività Produttive.

Art. 7. Assenze

In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori identificati nelle forme di legge, i quali devono sempre essere muniti dell'Autorizzazione Amministrativa in originale e di delega del titolare del posteggio.

Articolo 8. Doveri dei titolari dei posteggi

I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:

- 1) non occupare più spazio di quanto è stato assegnato e delimitato con apposita segnaletica orizzontale;
- 2) a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
- 3) a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;
- 4) a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2.20 e non sporgenti oltre un metro dall'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;
- 5) a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare gli appositi sacchi di plastica o scatoloni di cartone, rispettando le forme di raccolta differenziata. Alla fine delle operazioni di vendita, dovranno restare questi sacchi o scatoloni debitamente riempiti, nell'area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere a una immediata ripulitura dell'area del mercato;
- 6) al preventivo pagamento della TOSAP e della TARSU giornaliera, applicate ai sensi del D. Lgs. 507 del 15/11/1993, del D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e dei regolamenti comunali.
- 7) a tenere esposti i prezzi delle singole merci, per i beni alimentari e non alimentari, nonché copia delle ricevute di avvenuto pagamento della TOSAP e TARSU.

Art. 9. Divieti dei titolari dei posteggi

E' fatto divieto per i titolari dei posteggi:

- 1) di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- 2) di sporcare o imbrattare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;

- 3) di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; è fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
- 4) di piantare chiodi;
- 5) di vendere le merci con il sistema della riffa.
- 6) di occupare con merce o attrezzature varie i passaggi istituiti fra i posteggi di vendita;
- 7) di alterare, modificare, nell'aspetto e nelle misure, nei riferimenti individuativi, la segnaletica di identificazione dei posteggi di vendita.

Art. 10. Responsabilità dei danni causati

I titolari di posteggi sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o da loro familiari, dipendenti o coadiuvanti. Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidamente.

Art. 11. Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, purchè appositamente attrezzati, omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa sanitaria.

Articolo 12. Criteri di assegnazione dei posteggi

Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, da pubblicarsi sul sito del Comune, ai sensi di legge. Coloro che intendono, invece, partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio comunale, dovranno inviare l'istanza, seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico relativo ad ogni singola fiera. Ai fini della formazione delle graduatorie relative alle fiere, verranno seguiti i criteri prioritari di valutazione stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 13. Svolgimento dell'attività in forma itinerante

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto sul territorio comunale, con eccezione delle zone indicate all'art. 5, comma 1, lett. b).

Per ciò che concerne i produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, essi possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, previa presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito:

- esporre la merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, che, per le merci del settore alimentare, dovrà rispettare le disposizioni contenute all'art. 11 del presente Regolamento;
- fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento;

Per la medesima attività, è altresì, vietato:

- vendere merce con l'uso di bancarelle o esporre la merce esternamente al mezzo;
- esercitare in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle ove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 mt.

Articolo 14. Posteggi temporaneamente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, per il periodo di non utilizzo da parte del titolare e, comunque, rispettando il settore merceologico, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato settimanale o nelle fiere.

L'assegnazione del posteggio agli spuntisti è rimessa al Comando di Polizia Locale, fermo restando la priorità per i produttori agricoli e per coloro che vendono prodotti tipici locali.

Art. 15. Giornata festiva

Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo, il mercato si svolgerà regolarmente, ad eccezione del giorno di Natale e primo gennaio: in tal caso, gli operatori o le Associazioni di categoria, potranno richiedere di svolgere un mercato straordinario, anche anticipatamente.

Art. 16. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità, carenze igienico-sanitarie, ecc, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

- nell'ambito dell'area di mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, purchè non si modifichi comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti;
 - con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con gli operatori.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle esigenze dell'operatore.

Art. 17. Revoca e sospensione dell'autorizzazione

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;
 - non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio: in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
3. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1. del presente articolo, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine non inferiore a 10 giorni, per le eventuali contro-deduzioni e, decorso inutilmente tale termine, provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
4. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 114/98, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 20 giorni.
5. Mancato pagamento per un anno di TARSU e TOSAP.

Art. 18. Mercati: caratteristiche e orari

I mercati settimanali che si svolgono nel Comune di Marino sono i seguenti:

- 1. MERCATO DI MARINO CENTRO;**
- 2. MERCATO DI SANTA MARIA DELLE MOLE;**
- 3. MERCATO DI FRATTOCCHIE;**
- 4. MERCATO DI CAVA DEI SELCI.**

Svolgimento dei mercati: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata di svolgimento: **MERCOLEDI'**

Totale posteggi: N. **198**

Orario di vendita: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30**

Le operazioni di montaggio dovranno terminare alle ore **7.30**. Le operazioni di carico non potranno iniziare prima delle **ore 13.00**.

Orario di spunta : **dalle ore 8.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore), le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Il Comando di Polizia Locale vigilerà sul controllo delle manovre ed adempienze di cui al punto superiore.

Art. 19. Posteggi fuori mercato

In merito all'istituzione di posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, si rinvia a quanto stabilito nel Piano chioschi e relativo regolamento, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/05/2009.

Art. 20. Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche, si fa espresso riferimento all'art. 29 del D. Lgs. 114/98. In particolare:

<p>Art. 29 comma 1 <i>“senza la prescritta autorizzazione”</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio del commercio su aree pubbliche senza essere titolare di alcuna delle autorizzazioni prescritte dall'art. 28 c. 1 lett. a) o b) del D. Lgs. 114/98 .(abusivo totale)• Esercizio del commercio su aree pubbliche mediante illecita ed abusiva occupazione di un posteggio regolarmente istituito – assegnato ad altri o vacante che sia – prima dell'orario di inizio delle vendite e dell'effettuazione delle operazioni di spunta (<i>“senza la prescritta autorizzazione su posteggio”, in quanto non concesso o occasionalmente assegnato</i>)	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,20 a €.15.493,71 (misura ridotta €5.164,57) con confisca delle attrezzature e della merce</p>
--	--	---

<p>Art. 29 comma 1 “fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 fuori dall’ambito del territorio regionale cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, salva l’ipotesi di partecipazione alle fiere. • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, nel giorno o nei giorni di validità, in località o mercati diversi da quelli in cui è ubicato il posteggio dato in concessione. 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,20 a €.15.493,71 (misura ridotta €5.164,57) con confisca delle attrezzature e della merce</p>
<p>Art. 29 comma 2 “violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla Deliberazione Comunale di cui all’art. 28.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte del titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 su di un posteggio diverso da quello concesso ma nell’ambito dello stesso mercato. • Occupazione di suolo od aree pubbliche in eccedenza rispetto alla superficie concessa nell’autorizzazione. • Esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori del posteggio e della superficie concessa. • Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a ciò vietate. • Esercizio del commercio su aree pubbliche non rispettando le disposizioni in materia di orari stabilite dal presente Regolamento. • Non rimozione di mezzi, strutture e attrezzature dal posteggio entro i termini stabiliti dalla fine dell’orario di vendita. • Esercizio dell’attività non rispettando la destinazione (settore) merceologica del posteggio. • Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dall’art. 26 del presente regolamento. 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.516,46 a €3.098,74 (misura ridotta €1.032,91)</p>
<p>Art. 29 comma 3</p>	<p>In caso di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (<i>La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione</i>)</p>	<p>Il Dirigente può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni</p>
<p>Art. 30 comma 1 in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una</p>

relazione all' art. 26 comma 5 ed all'art. 22 comma 3	di soggetto che, subentrato in proprietà o in gestione nell'attività, non abbia presentato domanda di reintestazione dell'autorizzazione	somma da €.516,46 €.3.098,74 (misura ridotta €. 1.032,91)
Art. 30 comma 1 in relazione all' art. 14 comma 1 ed all'art. 22 comma 3	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.516,46 €.3.098,74 (misura ridotta €. 1.032,91)
Art 7 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni al presente Regolamento.	Violazioni Art 17, commi 1), 2), 3), 4), 6) del presente Regolamento; Violazioni Art. 18, commi 1), 2), 3), 4),5), 6), 7), del presente Regolamento.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (misura ridotta € 50,00)

Art. 21. Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.